



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2443/2022** promossa da:

G (C.F.:),

con il patrocinio degli Avv.ti PAOLO DAL SOGLIO, MATTEO GASPARIN e SILVIA IRONE, tutti del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Schio, largo Fusinelle n. 6/B, come da mandato agli atti del fascicolo telematico

ATTORE OPPONENTE

contro

M **SPA** (C.F.),

con il patrocinio dell'avv.

ed elettivamente domiciliata in

, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.

CONVENUTA OPPOSTA

e con l'intervento di

R **S.P.A.** (partita IVA di Gruppo), codice fiscale e numero di iscrizione nel registro

Imprese di : numero , REA), rappresentata dalla procuratrice

S **S.p.A.** (partita IVA di Gruppo), codice fiscale e numero di iscrizione nel



registro Imprese di : numero , REA) in sostituzione di M

SPA

con il patrocinio dell'avv.

ed elettivamente domiciliata

presso

come da mandato agli atti del

fascicolo telematico.

CONCLUSIONI

Per parte opponente:

- 1) per le causali esposte in atti, accertarsi e dichiararsi la nullità integrale della fideiussione, accertarsi e dichiararsi che nulla deve l'attore opponente e, per l'effetto, revocarsi l'ingiunzione opposta;
- 2) in subordine, accertarsi e dichiararsi la nullità parziale della fideiussione, accertarsi e dichiararsi che nulla deve l'attore opponente per violazione dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, revocarsi l'ingiunzione opposta;
- 3) in gradato subordine, accertarsi e dichiararsi la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., accertarsi e dichiararsi che nulla deve l'attore opponente e, per l'effetto, revocarsi l'ingiunzione opposta;
- 4) in ogni caso, per le causali esposte accertarsi e dichiararsi la prescrizione degli interessi maturati e disporsi la revoca dell'ingiunzione sul punto;
- 5) in ultimo subordine, ridursi secondo giustizia l'importo del credito azionato in via monitoria e disporsi la revoca dell'ingiunzione sul punto;
- 6) spese e compensi di causa rifusi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Per parte opposta:

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione

IN VIA PRELIMINARE DI MERITO

concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 269/2022 emesso dal Tribunale di Verona nei confronti del sig. G in quanto l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

respingere l'avversa opposizione e tutte le domande azionate dall'attore/opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti di causa e, per l'effetto, confermare integralmente il



decreto ingiuntivo opposto n. 269/2022 RG 9726/2021 emesso dal Tribunale di Verona nei confronti di

G ;

IN VIA SUBORDINATA

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, condannare il sig.

G (C.F.), residente in , Via

al pagamento in favore della società R S.p.A. e, per essa, la società

S S.p.A., nella sua espressa qualità di procuratrice della prima, dell'importo di € 28.071,73 ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo effettivo;

IN VIA ISTRUTTORIA

con riserva di ulteriormente produrre, dedurre articolare ed indicare i testi unitamente ai capitoli di prova che verranno articolati nelle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., nn. 2 e 3;

IN OGNI CASO

con vittoria di spese, diritti, onorari della presente causa e del procedimento monitorio RG 9726/2021 oltre IVA, CPA ed al rimborso forfettario.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

G ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2691/2022 – n. 9726/21 RG, emesso dal Tribunale di Verona in data 26.01.2022 su ricorso della società M s.p.a. – cessionaria del credito originariamente in capo a Banc s.p.a. – con il quale gli era stato intimato, nella sua qualità di fideiussore della società ora cancellata T s.r.l., il pagamento della somma di €28.071,73, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.

A sostegno dell'opposizione invocava il G la violazione dell'art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287 (cd. legge antitrust), rilevando che la fideiussione *omnibus* da lui sottoscritta era stata predisposta sul modello contrattuale già censurato dalla Banca d'Italia per elusione della normativa antitrust con provvedimento n. 55/2005, presentando clausole negoziali esattamente coincidenti con quelle ritenute in tale provvedimento lesive della concorrenza.

Invocava quindi la nullità della detta fideiussione, totale o, sulla scorta dell'indirizzo interpretativo recepito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, parziale, eccependo la violazione dell'art. 1957 c.c..



Contestava inoltre la violazione dell'art. 1956 c.c. ed eccepiva la prescrizione di tutti gli interessi maturati prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo.

Contestava, ancora, l'ammontare del credito azionato, ritenendo inidonea ai fini della prova del *quantum* la documentazione depositata dalla ricorrente in sede monitoria.

Contestava, infine, la validità della fideiussione, che inquadrava quale atto di liberalità concluso senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 782 c.c.

Chiedeva quindi, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'inesistenza di alcun credito di M nei suoi confronti nonché, in via subordinata, la riduzione dell'importo del credito azionato in via monitoria e la revoca dell'ingiunzione sul punto.

Si costituiva in giudizio l'opposta M s.p.a. - contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza in data 14/10/2022 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini per memorie ex art. 183 c.p.c.

Con atto di sostituzione depositato in data 24.05.2023, a seguito di scissione parziale della società M S.p.A. con attribuzione del ramo NPL alla società R S.p.A., si costituiva in giudizio quest'ultima società, rappresentata dalla procuratrice S S.p.A., riportandosi integralmente alle domande e difese dell'originaria opposta.

La causa, istruita documentalmente, viene infine in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Con il primo motivo di opposizione il G ha eccepito la nullità – totale o in via subordinata parziale – del contratto di fideiussione azionato in sede monitoria per violazione della normativa antitrust invocando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; ha quindi eccepito la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c.

Il motivo, per quanto si dirà di seguito, merita accoglimento.

Risulta documentalmente che la fideiussione in oggetto riproduce sostanzialmente, ai corrispondenti numeri, le clausole di cui agli artt. 2 (cd. "clausola di reviviscenza"), 6 (cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.") e 8 (cd. "clausola di sopravvivenza") dello schema di "Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie" predisposto dall'ABI nel 2003; clausole che la Banca d'Italia, al tempo Autorità Garante della concorrenza nel settore del credito, con provvedimento n. 55/2005 ha ritenuto contenere disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90 (v. doc. 2 opp.te).



Va altresì rammentato che con riferimento alle fideiussioni che riproducono le clausole corrispondenti a quelle oggetto del provvedimento della Banca d'Italia 55/2005 si sono espresse, con sentenza n. 41994/21 del 30.12.21, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto a mente del quale *“i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”*.

Sulla scorta di tale pronuncia deve dunque ravvisarsi la nullità delle clausole della fideiussione in esame - ed in particolare, nella specie, di quella di deroga all’art. 1957 c.c. su cui si è appuntata l’eccezione di parte opponente –, che appunto sostanzialmente riproducono quelle oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/05, atteso che l’esistenza dell’intesa a monte e la natura anticoncorrenziale delle clausole è stata oggetto di accertamento in tale provvedimento. Provvedimento al quale va riconosciuta, come affermato dalla Suprema Corte, natura di prova privilegiata (v: Cass. Civ. 3640/09), per la sua elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (Cass. Civ. 13846/2019).

Né si ritiene condivisibile la tesi secondo la quale non potrebbe configurarsi intesa vietata per il periodo successivo al detto provvedimento della Banca d’Italia, ove si consideri che, per quanto affermato dalla Suprema Corte, il giudice del merito è tenuto *“a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all’ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. 22.05.2019, n. 13846)”* (Cass. SSUU 41994/21).

Ad ulteriore conforto della persistente applicazione, nel tempo, delle clausole oggetto dell’intesa restrittiva censurata con il richiamato provvedimento della Banca d’Italia la difesa di parte opponente ha peraltro depositato numerosi contratti di fideiussione *omnibus*, stipulati con plurimi istituti di credito negli anni dal 2005 al 2011 (v: doc. 3a e 3b opp.te).

Deve invece escludersi, per altro verso, la nullità dell’intera fideiussione, non potendosi ritenere idonee ad assolvere l’onere probatorio di cui all’art. 1419 c.c. le sole argomentazioni spese sul punto dalla difesa di parte opponente.



Sentenza n. 1937/2024 pubbl. il 29/08/2024
RG n. 2443/2022
Repert. n. 2672/2024 del 29/08/2024

In ragione della nullità delle clausole di cui si è detto deve dunque trovare applicazione il disposto dell'art. 1957 c.c., a mente del quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate.

Termine che, nella specie, non può dirsi rispettato.

Anche a ritenere che nella specie non fosse necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale in considerazione di quanto pattuito dalle parti nella clausola n. 7 del contratto di fideiussione - a mente della quale il fideiussore è tenuto a pagare il dovuto *a semplice richiesta scritta* - va invero rilevato come la Suprema Corte abbia chiarito che una tale clausola va interpretata quale deroga all'art. 1957 c.c. solo limitatamente alla modalità e alla natura dell'iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale e non, invece, al termine semestrale ivi previsto (v: Cass. civ. 19/06/2024, n. 16938).

A fronte dell'eccezione del G l'opposta avrebbe dunque dovuto provare di aver proposto le proprie istanze nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione azionata e di averle poi diligentemente coltivate.

Prova che non è stata fornita.

Consta infatti dalla documentazione dimessa in atti che il credito azionato in sede monitoria preesisteva al 5 maggio 2014, come attestato dalla missiva di C (mandataria del Banc) allegata all'intimazione di pagamento inviata alla società debitrice principale e al fideiussore in data 19.06.2020 (doc. 5 ric. d.i.).

Missiva, quella di C del 5 maggio 2014, indirizzata al G , ma che non vi è prova essere stata da lui ricevuta.

La prima intimazione di pagamento e costituzione in mora che risulta essere stata ricevuta dall'opponente è infatti quella di Banc , datata 12/11/2014 ed indirizzata sia alla debitrice principale T s.r.l. sia al fideiussore G , ricevuta da quest'ultimo in data 17 novembre 2014 (v: doc. 4 ric. d.i.); dunque, in ogni caso, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.

Né vi è prova di precedenti diffide di pagamento o costituzioni in mora inviate alla società debitrice principale in relazione al debito in discussione.

Peraltro parte opposta - che ha contestato che la decorrenza del termine di scadenza del debito ai fini dell'art. 1957 c.c. coincida con la data del 5 maggio 2014 - non ha fornito precise indicazioni atte a comprovare una diversa scadenza.



In ragione di quanto esposto deve essere dunque accolta l'eccezione di decadenza della Banca opposta ex art. 1957 c.c.

Il decreto ingiuntivo opposto deve essere conseguentemente revocato.

Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

ACCERTA E DICHIARA

La decadenza di R S.p.A., rappresentata da S S.p.A, ex art. 1957 c.c.

REVOCA

Consequentemente il decreto ingiuntivo opposto.

CONDANNA

R S.p.A. e, per essa, la società S S.p.A, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente G , spese che liquida in €286,00 per anticipazioni ed in €7.616,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.

Verona, 29 agosto 2024

Il Giudice

dott.ssa Lara Ghermandi

